

ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso

Per EURITMICA ASSOCIAZIONE CULTURALE, (da ora anche solo EURITMICA) con sede legale in Udine (UD), nella via C. Percoto n.2, codice fiscale 94059990302, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Giancarlo Velliscig, nato a Palmanova (UD), c.f. VLLGCR57M30G284T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura resa in calce al presente atto dai sottoscritti avvocati Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T) e Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U); elettivamente domiciliata ai domicili digitali pec n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it contenuti nel pubblico registro ReGinde; (tutte le comunicazioni e/o notificazioni potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi Fax: 070.7961916; PEC: n.ibba@egiuridiche.it e studiolegaleschirra@pec.it)

- **RICORRENTE** -

contro

MINISTERO DELLA CULTURA, con sede legale in Roma (00186) nella Via del Collegio Romano, 27, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove è domiciliata in Roma, alla via Dei Portoghesi n. 12;

- **RESISTENTE** -

e nei confronti di

SLOU SOCIETÀ COOPERATIVA, (da ora anche solo Slou) con sede legale in Via degli Orti, 13 – Muzzana del Turgnano (UD), C.F./P. IVA 03012850305, in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

- **CONTROINTERESSATO** -

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ed istruttorie

a. del decreto n.828 DG-S 29/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 29.07.2022 (doc. 1) con cui “sono (ndr. state) approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate nel verbale n. 5 del 5,6,7 e 8 luglio 2022, cui si rinvia per relationem insieme ai punteggi riportati nei relativi prospetti allegati, e si dispone l'ammissione al

B

contributo FUS per l'anno 2022 in favore" degli organismi ivi riportati, nonché con cui "non sono ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022" ivi riportati, nella parte in cui **per il settore di cui all'art. 23 comma 3 ter del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii** l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 e nella parte in cui viene fatta propria la motivazione espressa dalla Commissione;

b. per quanto di ragione, degli afferenti verbali (e di tutte le afferenti operazioni), e quindi del verbale n. 5 del 5,6,7,8 luglio 2022 (doc. 2) denominato "DG-S | 29/07/2022 | VERBALE 42", e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate; dei punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali ed in particolare della scheda "All. 8 - Schede punteggi Qualità Artistica - Art. 23 comma 3 ter - Programmazione Attività di Musica Jazz / Prime Istanze Triennali" (doc. 2 bis) denominata "DG-S | 29/07/2022 | VERBALE 42", allegata al verbale n. 5 del 5,6,7,8 luglio 2022; **tutti nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno 2022 per il settore di cui all'art. 23 comma 3 ter del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii non risulta menzionata la ricorrente e contestualmente nella parte in cui l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022** (anche nella parte in cui è stato sopravvalutato irragionevolmente il progetto degli altri partecipanti e sottovalutato quello della ricorrente);

c. per quanto di ragione, del decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo, Dott. Antonio Parente, del 16.12.2021 (doc. 3a), richiamato nel decreto n.828 DG-S 29/07/2022 e di tutti i suoi allegati, ed in particolare l'allegato denominato "TRIENNIO 2022-2024 Punteggi massimi indicato riQualitu00e0 Artistica.pdf (1MB)" (doc. 3b) che specificamente all'art. 2 stabilisce che, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'all.B del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., (con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 4, lett a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii), sono stabiliti "la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024", nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali

B

di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

d. per quanto di ragione, del Decreto 27 luglio 2017 (doc. 4) contenente *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

e. per quanto di ragione, del D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”*, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

f. per quanto di ragione, del D.M. 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, (doc. 6) recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”*, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

B

g. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema, inerenti la procedura di erogazione dei contributi che ci occupa in uno ai chiarimenti eventualmente pubblicati;

h. della graduatoria finale;

i. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione della ricorrente al contributo FUS per il triennio 2022-2024;

l. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

e per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

FATTO

Euritmica è un'associazione culturale senza scopo di lucro; nasce a Udine dalla volontà di proporre attività culturali ed eventi musicali in un contesto organico e coerente. L'associazione opera svolgendo una costante attività di ricerca, sia nel repertorio storico sia nella contemporaneità, per offrire una proposta musicale organica e qualitativamente elevata. La valorizzazione del patrimonio culturale regionale, dei suoi interpreti e dei nuovi talenti emergenti rappresenta poi una finalità importante dell'associazione.

Euritmica vanta oltre trent'anni di attività nel campo della programmazione culturale su tutto il territorio del FVG, dimostrando una collaudata capacità organizzativa di piccoli e grandi eventi, in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e innumerevoli realtà del territorio, contribuendo a collocare la regione all'interno dei circuiti più innovativi della cultura musicale internazionale.

La ricorrente, nel corso degli anni, ha ospitato centinaia di gruppi ed artisti in ambito jazz; tra questi, nomi del calibro di Max Roach, Jim Hall, Michel Petrucciani, Paul Bley, Pat Metheny, James Brown, Cassandra Wilson, Bill Frisell, Michael Brecker, Bill Evans, Joe Zawinul, McCoy Tyner, Charlie Haden, Ahmad Jamal, B.B. King, Ornette Coleman, Amiri Baraka, Dee Dee Bridgewater, Archie Shepp, Brad Mehldau, King Crimson, Snarky Puppy, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Paolo Conte.

B

L'associazione ha inoltre organizzato nel corso degli anni **grandi eventi** con artisti come **Bob Dylan, Mark Knopfler, Paul Simon, Goran Bregovic, Francesco De Gregori, Franco Battiato, Pino Daniele, Andrea Bocelli** (etc.).

Euritmica collabora stabilmente con alcuni dei più importanti festival jazz europei quali Ljubljana Jazz fest, Maribor e Smartno (SLO), Skopje Jazz (MKD), Esslingen Jazz Festival, (DEU) Jazz a Vienne (FRA), attraverso residenze artistiche e sinergiche attività promozionali, allo scopo di sviluppare, ampliare e diffondere nuove collaborazioni e gemellaggi nella direzione di una marcata internazionalità. In Italia fa parte del gruppo I Jazz di cui è stato uno dei primi soci e promotori.

L'Associazione si appresta ad affrontare il triennio 2022-2024 all'insegna di una rinnovata progettualità, della qualità e dell'originalità, immaginando diversi scenari possibili: la programmazione sarà infatti orientata ad eventi in grado di adattarsi alle circostanze e alle condizioni imposta dall'attuale situazione sanitaria e sociale, con la volontà di salvaguardare e ribadire in ogni modo il valore dello spettacolo dal vivo.

Il progetto artistico triennale è caratterizzato dall'apertura internazionale e dalla promozione dei migliori talenti italiani, affermati ed emergenti: l'obiettivo è quello contribuire alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale ed ambientale sul territorio regionale e nazionale. Euritmica continuerà a svolgere un'attenta attività di ricerca allo scopo di stimolare un'offerta musicale di qualità contribuendo alla formazione, al consolidamento e all'ampliamento del pubblico, in un'ottica di rinnovamento generazionale. Euritmica si impegnerà (mediante il progetto) a programmare concerti e attività collaterali multidisciplinari nell'intero territorio regionale con lo scopo di coinvolgere, oltre alle sedi teatrali usualmente utilizzate, spazi inconsueti, ma di grande valore storico e architettonico, o di recupero postindustriale. Grande attenzione infine verrà riservata al rapporto con le scuole e con le istituzioni musicali del territorio, Conservatorio *in primis*, per dare modo ai giovani che si avvicinano al jazz di trovare occasione di esibizione associata allo studio.

Volgendosi quindi al presente giudizio, la ricorrente ha presentato istanza di ammissione al contributo di cui al Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022/2024 (doc. **7a**), nonché quella relativa al programma annuale per l'anno 2022 (doc. **7b**), relativa al **settore di cui all'art.**

B

23 comma 3 ter – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MUSICA JAZZ - PRIME ISTANZE

TRIENNALI di cui al DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii (doc. 4) - come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) e dal D.M. 25 ottobre 2021 (doc. 6)- contenente i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, entro la scadenza del termine come previsto.

L'art. 5 del D.M. 27 luglio 2017 (doc. 4), **qui impugnato**, denominato "Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo" espressamente stabilisce **al comma 1** che: *"Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda è inferiore a dieci punti, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2."*; **al comma 3** che: *"Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono suddivise - all'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata del triennio - in sottoinsiemi, determinati e composti secondo i parametri e le modalità e in base alla formula matematica di cui all'Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.";* **al comma 4** che: *"Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) **qualità artistica**, fino ad un massimo di punti trentacinque, attribuiti dalle commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 5 del presente articolo; b) **qualità indicizzata**, fino a un massimo di punti venticinque, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 6 del presente articolo; c) **dimensione quantitativa**, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i*

B

*parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui **all'Allegato D** del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.”; **al comma 5** che: “Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo programma in relazione al progetto è assegnato annualmente sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente comma. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore annualmente a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica.”.*

In ottemperanza al D.M. 27 luglio 2017 (così come modificato dal DM 31 dicembre 2020 e dal DM 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021), con Decreto triennale per il triennio 2022-2024, il Direttore Generale ha stabilito mediante il decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, **qui impugnato**, costi ammissibili, punteggi e massimali e per quanto qui rileva il punteggio massimo attribuibile ai parametri per la misurazione della qualità artistica (ai sensi dell'art. 5, commi 4a) e 5) ai fini della valutazione delle domande di contributo ed ai fini della determinazione del contributo stesso.

Il predetto allegato B conteneva la griglia di valutazione - che si riporta di seguito nella tabella qui sotto riportata - recante i parametri per la misurazione della qualità artistica (ai sensi dell'art. 5, commi 4a) e 5) relativi alla soglia di sbarramento (cfr. doc. **3b**):

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	2
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	3
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto	7
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	6
			Organizzazione di corsi e concorsi	2
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	1
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercedere nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	3	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2 3

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito MUSICA
pag. 7/9

Come si legge nella tabella i punti massimi attribuibili per il criterio relativo alla qualità artistica ammontano a 35 punti totali.

Si puntualizza che ai fini del conseguimento della soglia di sbarramento prevista dall'art. 5 comma 5 del DM 27 luglio 2017 i progetti valutabili dovevano conseguire almeno 10 punti per la qualità artistica di cui alla tabella sopra richiamata.

Per il triennio 2022-2024 la ricorrente ha ottenuto la seguente valutazione:

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MUSICA JAZZ - PRIME ISTANZE TRIENNALI - art. 23 comma 3 ter																
N.	SOGGETTO	COMUNE	REGIONE	Qualità della direzione artistica	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	Qualità artistica del progetto	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Organizzazione di corsi e concorsi	Multidisciplinarietà dei progetti	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico e iniziative socio-culturali realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'arricchimento del giovane	Valorizzazione nella programmazione e della creatività emergente	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	Strategia di comunicazione (sito internet, campagne di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	TOTALE PUNTEGGIO
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			2	3	7	6	2	1	3	3	1	2	2	3	35
13	EURITMICA	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,5	1,5	1	0,5	0	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	1	8,5

Come si evince plasticamente dalla cennata tabella sopra riportata, la Commissione assegnava **per il 2022** alla ricorrente 8,5 punti totali per la qualità artistica del progetto e, pertanto, ai sensi

B

delle previsioni del D.M. richiamato e ss.mm.ii., la stessa non superava la soglia di sbarramento prevista e non risultava tra i soggetti ammessi.

Poiché ai fini della soglia di sbarramento, come detto, era necessario conseguire 10 punti, la ricorrente (con un punteggio di 8,5 punti totali) si collocava al di sotto di detta soglia.

Così, il Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, come si legge l'impugnato decreto n. 828 DG-S 29/07/2022 (doc. 1), in data 29.07.2022, viste "le valutazioni e i punteggi attribuiti ai fenomeni della Qualità Artistica dalla Commissione consultiva per la Musica nelle sedute del 5,6,7 e 8 luglio 2022, così come riportato nel relativo verbale e nei prospetti dei punteggi allegati, relativamente alle domande che hanno superato la verifica documentale da parte dell'Amministrazione e in conformità a tali valutazioni" e, al contempo, ritenuto "alla luce di quanto sopra esposto, di dover determinare per i settori di cui agli articoli 18 prime istanze triennali, articolo 19 prime istanze triennali, articolo 20 attività liriche ordinarie prime istanze triennali, articolo 21, Commi 1 e 2 (eccetto le prime istanze triennali), articolo 23 Comma 1 (eccetto le prime istanze triennali), articolo 23 Comma 3 bis, articolo 23 Comma 3 ter, articolo 45 Comma 1 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'ammissione al contributo per l'anno 2022 a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo" mediante lo stesso venivano "approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022, le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la Musica, così come riportate nel verbale n. 5 del 5,6,7 e 8 luglio 2022, cui si rinvia per relationem insieme ai punteggi riportati nei relativi prospetti allegati, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore" degli organismi ivi riportati, nonché "alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito dell'espletata istruttoria e, in conformità con le valutazioni relative alla qualità artistica espresse dalla Commissione consultiva per la Musica, non sono ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022" ivi di seguito riportati.

Sempre in punto di fatto, è d'uopo evidenziare che la società ricorrente in un recentissimo passato ha presentato analoghe istanze per l'ammissione al contributo economico per cui è causa, ottenendolo per l'anno 2021, superando la soglia di sbarramento di 10 punti prevista (con un punteggio di 17 punti totali) per il criterio sub B e quindi **rientrando pacificamente tra i beneficiari del contributo**.

In siffatta occasione la valutazione della Commissione per il 2021, come si evince dalla griglia di valutazione qui di seguito riportata, era stata la seguente:

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MUSICA JAZZ - PRIME ISTANZE TRIENNALI - art. 23 comma 3 ter																
N.	SOGGETTO	COMUNE	REGIONE	Qualità della direzione artistica	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	Qualità artistica del progetto	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Organizzazione di corsi e concorsi	Multidisciplinarietà dei progetti	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	TOTALE PUNTEGGIO
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			2	3	7	6	2	1	3	3	1	2	2	3	35
13	EURITMICA	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,5	1,5	1	0,5	0	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	1	8,5

Soggetto : EURITMICA
Ambito/settore : Musica() Programmazione attività di musica jazz
CONSUNTIVO ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno	Punteggio 2021
Qualità della direzione artistica	1.00
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	2.00
Qualità artistica del progetto	3.00
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	3.00
Organizzazione di corsi e concorsi	0.00
Multidisciplinarietà dei progetti	0.50
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	2.00
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	2.00
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	0.50
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	1.00
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	1.00
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	1.00
TOTALE PUNTI	17,00

RDS

ll

La valutazione della Commissione relativa al programma annuale e progetto triennale 2022-2024 è illogica, irragionevole e illegittima e pertanto il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

SOMMARIO

(i) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.

(ii) Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

B

(iii) *Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 5/2022 e dei successivi atti della procedura.*

(iv) *Sulla illegittimità della lex di gara. Nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio la lex di gara è assolutamente generica. Inoltre, la lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).*

(v) *Sull'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna (al motivo sub iv) contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.*

-I-

Sull'illegittimità dell'operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 5/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIA - INCOERENZA.

A ben vedere le voci costituenti i criteri di valutazione, relative al triennio 2022-2024, sono rimaste le stesse rispetto a quelle precedenti relative all'anno 2021 (*“qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; qualità artistica del progetto; innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale; organizzazione di corsi e concorsi; multidisciplinarietà dei progetti; interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; continuità pluriennale del soggetto ed affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030; strategia di comunicazione; integrazione con strutture e attività del sistema culturale; sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”*).

Ciò che sorprende, e che **costituisce** - oltre ad altri aspetti - **oggetto della presente impugnazione** è che **le valutazioni della Commissione da un anno all'altro siano irragionevolmente e inaspettatamente variate in peggio**, nonostante l'associazione Euritmica abbia acquistato nel mentre una superiore esperienza, capacità tecnica e migliorato ulteriormente il proprio curriculum.

Difatti, procedendo con un raffronto sinottico delle due griglie di valutazione con cui sono stati attribuiti i punteggi per l'anno 2021 e per il 2022 è possibile ravvisare che, a parità di requisiti, il punteggio attribuito dalla Commissione nell'anno 2021 è radicalmente mutato *in peius*, atteso che (se nell'anno 2021 la ricorrente aveva riportato 17 punti, superando di molto la soglia di sbarramento di 10 punti) il punteggio per il 2022 era di **8,5 punti totali per la "qualità artistica" su 35 punti massimi attribuibili** (cfr. le tabelle infra).

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI MUSICA JAZZ - PRIME ISTANZE TRIENNALI - art. 23 comma 3 ter																
N.	SOGGETTO	COMUNE	REGIONE	Qualità della direzione artistica	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	Qualità artistica del progetto	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	Organizzazione di corsi e concorsi	Multidisciplinarietà dei progetti	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	TOTALE PUNTEGGIO
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBIBILE			2	3	7	6	2	1	3	3	1	2	2	3	35
13	EURITMICA	Udine	FRILUI-VENEZIA GIULIA	0,5	1,5	1	0,5	0	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	1	8,5

Soggetto : EURITMICA
Ambito/ settore : Musica(/) Programmazione attività di musica jazz
CONSUNTIVO ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno	Punteggio 2021
Qualità della direzione artistica	1.00
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	2.00
Qualità artistica del progetto	3.00
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	3.00
Organizzazione di corsi e concorsi	0.00
Multidisciplinarietà dei progetti	0.50
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	2.00
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	2.00
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale	0.50
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	1.00
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	1.00
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	1.00
TOTALE PUNTI	17,00

RDS

ce

B

Non solo, ma v'è di più.

Fermo quanto sarà eccepito infra in relazione alla totale assenza di motivazione e verbalizzazione di attribuzione dei punteggi, qui si vuole dimostrare che la ricorrente è stata irragionevolmente e palesemente penalizzata a favore degli altri partecipanti alla procedura (di contro irragionevolmente e palesemente premiati) e che anche da un anno all'altro le valutazioni sono esageratamente mutate in peius.

Ed infatti.

Dall'esame dei verbali della commissione si evincono i punteggi attribuiti dalla Commissione e le valutazioni dalla stessa operate che evidenziano la **illogicità** e la **irragionevolezza** dei punteggi attribuiti e la **doverosità per coerenza e razionalità di una diversa valutazione** che avrebbe condotto alla collocazione della ricorrente (quantomeno consentendole di lucrare un ulteriore punto per la "qualità artistica") all'interno della soglia di sbarramento nella graduatoria qualità con un punteggio che certamente avrebbe consentito di godere del contributo economico.

Si evidenzia che la ricorrente, con la presente censura, non accampa la pretesa di una rendita di posizione o di una continuità nel finanziamento rispondente alla vecchia logica di finanziamento pubblico.

È noto, infatti, l'insegnamento di Codesto T.A.R. sulla base del quale: *"Trattandosi di procedure di selezione comparativa di progetti da sovvenzionare, svolte con cadenza periodica, con assegnazioni di fondi destinati alla realizzazione di specifiche iniziative - e non di finanziamento a lungo termine di determinati soggetti operanti nel settore - è naturale che le valutazioni varino da una tornata valutativa all'altra, sia in considerazione della diversa composizione della Commissione, sia della diversità dei criteri di valutazione applicati, sia della differenza dei progetti presentati. In tale prospettiva risulta, pertanto, improponibile pretendere il sovvenzionamento di progetti ripetitivi, dato che il contributo pubblico allo spettacolo è corrisposto proprio per promuovere l'innovazione e iniziative culturali "a rischio" nelle quali difficilmente un'impresa teatrale altrimenti si avventurerebbe - sia di quelli presentati dagli altri concorrenti con cui la ricorrente entra di volta in volta in confronto."* (**TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, sent. 13049 del 14.11.2019**).

Ciò di cui si duole la ricorrente, e che anche un "non addetto ai lavori" potrebbe immediatamente rilevare, è **l'illogicità stante nel fatto che a distanza di un breve periodo, con**

B

gli stessi parametri di valutazione contenuti nella medesima griglia di valutazione e per solo un punto e mezzo la ricorrente non ha superato la soglia di sbarramento.

In sostanza, si lamenta che è illogico che **per il 2021 (ossia nell'anno precedente) la ricorrente ha conseguito ben 17 punti**, mentre **per il 2022 (ossia solo l'anno dopo) abbia conseguito** - per gli stessi parametri e criteri di valutazione della qualità, a parità di requisiti (che con il decorso del tempo, tra l'altro, sono pure migliorati e maturati) - addirittura 8,5 punti in meno.

E su ciò non è neppure possibile dispiegare compiutamente delle difese in quanto non è presente alcuna motivazione che spieghi le ragioni comunque illogiche di tale scelta.

È d'uopo precisare che la contestazione non è nel merito dei giudizi della Commissione che attengono a profili qualitativi sulla qualità artistica e sulle professionalità dello spettacolo coinvolte nel progetto da finanziare (che - come noto - costituiscono valutazioni riservate alla Commissione), ma la contestazione è sul metodo e sulla illogicità ed incongruenza di tale scelta. D'altro canto, chi scrive sa perfettamente che una valutazione nel merito delle scelte è preclusa al sindacato di Codesto Ecc.mo Collegio che mai potrebbe entrare nel merito delle valutazioni espresse e non potrebbe sostituirsi alle competenti Commissioni Consultive di Esperti, essendo i giudizi espressi riservati dal legislatore a tali organi collegiali.

Invece, ciò che costituisce oggetto di questo giudizio (e quindi alimenta questa censura nello specifico) **è ciò che non è precluso alla cognizione di questo Ecc.mo Giudice: ossia il sindacato sui vizi di legittimità che hanno inficiato l'opus procedimentale debordando nelle figure sintomatiche di eccesso di potere.**

In altre parole, la sindacabilità del presente giudizio attiene a un controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa dalla Commissione e il controllo (sempre formale ed estrinseco) sulla irragionevolezza e contraddittorietà delle valutazioni operate dalla Commissione anche sulla base di alcuni elementi "spia" che questa difesa ritiene di fornire al Collegio; quindi, tutte questioni che non attengono al merito delle scelte operate dai Commissari.

Gli errori commessi dalla Commissione sono talmente abnormi e grossolani da essere evidenti a chiunque (talmente macroscopici da poter essere percepiti anche ad un non esperto della materia): al riguardo è sufficiente osservare che il progetto della contro-interessata ad esempio è stata premiata con 17 punti totali per la qualità artistica.



L'irragionevolezza è palpabile e quanto segue fornisce la prova provata delle argomentazioni che alimentano la censura in argomento.

È sufficiente osservare che:

a. La Cooperativa SLOU di Muzzana del Turignano (UD) ha ottenuto alla voce "Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) ha ottenuto il punteggio di 1 punto presentando il seguente testo (che non accenna minimamente ad alcuna "strategia di comunicazione": *"Una parte della programmazione sarà dedicata a musicisti e formazioni under 35, sia come solisti sia con produzioni e coproduzioni progettate appositamente per questa programmazione. Un ruolo centrale è quello svolto da Doom ovvero Delicious Orchestra of Original Music, Nata nel 2018 da un'idea di Francesco Cigana, la DOOOM Orchestra mira ad approfondire ed esplorare la pratica improvvisativa e i rapporti tra suono e ambiente. Un'orchestra che tramite lo studio e la pratica ha il preciso intento di allargare e stimolare la percezione che ognuno di noi ha della musica potenziando la capacità espressiva e di ascolto. La Doom Orchestra propone un repertorio incentrato sulla composizione estemporanea, ma che ingloba felicemente temi e composizioni che prendono spunto da repertorio classico, dalla psichedelia, dal folklore, dal dada e dal primitivismo, fino a partiture grafiche o più convenzionali, fagocitando le barriere di genere e restituendo una performance unica e ipnotizzante. Uno dei metodi utilizzati durante la performance è la "Conduction".* **Di contro, Euritmica alla stessa voce ha ottenuto il punteggio di 0,5 punti con questo testo:**

"La promozione, per l'associazione Euritmica, riveste una importanza molto rilevante in termini di impegno e investimento economico. La comunicazione degli eventi comprende i canali tradizionali, i nuovi media, la promozione digitale e l'attivazione di un ufficio stampa dedicato.

Promozione su supporti cartacei e fisici (valori medi per manifestazione/festival):

- realizzazione di flyer distribuiti, in modo mirato su tutto il territorio regionale, nel Veneto, in Carinzia, in Slovenia e Croazia;
- realizzazione di un opuscolo, con veste grafica particolarmente curata, in cui viene dettagliato il programma dell'intero palinsesto;
- locandine formato 35 x 50;
- poster 70 x100 affissi in FVG, Veneto e Slovenia;
- poster da 6x3 metri affissi nelle migliori postazioni disponibili a Udine e in luoghi di particolare visibilità in tutta la regione;
- striscioni apposti sulle strade d'accesso di Udine da mt. 6 x 1;
- spazi e banner a pagamento sulle pagine della stampa regionale;
- allestimento nelle vie del centro città con standardi/arredi urbani/sagome/totem/percorsi personalizzati;
- gadget in omaggio agli artisti e in vendita al pubblico: T-shirt, borse, spille, cappellini, tazze;
- vini regionali di pregio confezionati con il logotipo del festival donati agli ospiti o in degustazione per il pubblico in sala;
- feedback dal pubblico attraverso questionari con relative statistiche.

La promozione digitale:

- gestione e aggiornamento costante del sito internet dedicato (oltre 250.000 contatti l'anno), con possibilità di prenotare i posti on line e di ottenere informazioni turistiche;
- mailing list di 7.500 indirizzi selezionati, costantemente monitorata;
- collaborazione di altre associazioni e realtà culturali nella diffusione delle attività, raggiungendo circa 25.000 soggetti;
- costante aggiornamento del profilo Facebook e dell'account Instagram con promozione dedicata (creazione di contest on line, azioni di social marketing mirato, strategie di audience development attraverso il web);
- il canale youtube ufficiale (euritmicavideo) rappresenta un veicolo di diffusione di contenuti e approfondimenti mirati con un importante numero di visualizzazioni;
- realizzazione di podcast e trasmissioni radio e televisive destinate alle principali piattaforme social.

L'ufficio stampa:

- conferenza stampa di presentazione delle attività alla presenza delle istituzioni collaboratrici e sponsor (invitate 50-60 firme dell'informazione);
- invio di comunicati stampa con ampia visibilità regionale;
- pianificazione di interviste radio-televisive lungo tutto il periodo di attività;
- strategie di ufficio stampa nazionale, con il coinvolgimento delle testate specializzate e delle rubriche interessate (Sezione Jazz de Il Giornale della Musica, Sezione Festival de Mucchio Selvaggio, Sezione Cultura de Il Turismo Culturale, Jazzit, Musica Jazz, Alias de Il Manifesto, Domenicale del Sole 24 ore, Rai Radio 1 (Stereonotte) Radio Rai 3 (Radio 3 Suite, Battiti)
- le testate nazionali e internazionali accreditate nel corso degli anni (oltre ai principali media locali): Musica Jazz, jazz.it, il Giornale della Musica, **Radio 3 Rai (Media Partner)**, Jazz Magazine, Hot Jazz (Francia), Il Mucchio Selvaggio, Buscadero, Jam, Rockerilla, il Turismo Culturale, Blow Up, La Stampa, il Manifesto, L'Unità, Liberazione, Il Giornale, il Venerdì di Repubblica, Jazz Italia, Jazz Convention, All About jazz Italia, Io Donna del Corriere della Sera, Jazz Colours, A proposito di Jazz, Rai Radio 2, Radio Popolare (Media Partner), Radio Belgrado (Serbia).
- Spot audio e video su radio, tv, giornali e siti internet di diffusione locale e nazionale.

b. Alla voce "Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategia di gestione in linea con lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030" la Cooperativa SLOU (costituitasi nel 2020) ha ottenuto un punteggio di 0,5 con questo testo:

*"Nelle premesse del piano si è concentrati sulle parole resilienza e ripartenza. Il piano triennale proposto continua nella volontà di diffondere la musica jazz tenendo conto di tutte le suggestioni contemporanee nell'obiettivo di produrre anche formazione e lavoro necessari per la vita dei musicisti. Resilienza sottende alla necessità di trovare forme di aggregazione e di benessere sociale che la musica anche come strumento di lavoro realizza. Pertanto il programma si integra al turismo esperienziale, mostre (tradizionali e virtuali), visite guidate e l'utilizzo sostenibili di e-bike sono aspetti fondamentali della collegialità sociale ricercata da Estensioni Jazz Club Diffuso nel prossimo triennio. "Salute e benessere", "Istruzione e Qualità", "Parità di genere", "Lavoro dignitoso e Crescita Economica", "Città e Comunità sostenibili" insieme all'attenzione a 360 gradi verso l'ambiente, sono punti essenziali già considerati e messi in atto nel 2021". **Di contro, Euritmica, in continua attività dalla sua costituzione ufficiale nel 1997, ha ottenuto analogamente il punteggio di 0,5 con questo testo:***

*"Euritmica è un'associazione culturale senza scopo di lucro; nasce a Udine dalla volontà di proporre attività culturali ed eventi musicali in un contesto organico e coerente. L'associazione opera svolgendo una costante attività di ricerca, sia nel repertorio storico sia nella contemporaneità, per offrire una proposta musicale organica e qualitativamente elevata. La valorizzazione del patrimonio culturale regionale, dei suoi interpreti e dei nuovi talenti emergenti rappresenta una delle principali finalità dell'associazione. **Euritmica vanta oltre trent'anni di lavoro nel campo della programmazione culturale** su tutto il territorio regionale dimostrando una collaudata capacità organizzativa di piccoli e grandi eventi, contribuendo a collocare la nostra regione all'interno dei circuiti più innovativi della cultura musicale internazionale. Euritmica, nel corso degli anni, ha ospitato centinaia di gruppi ed artisti in ambito jazz, tra questi, nomi del calibro di **Max Roach, Jim Hall, Michel Petrucciani, Paul Bley, Pat Metheny, James Brown, Cassandra Wilson, Bill Frisell, Michael Brecker, Bill Evans, Joe Zawinul, McCoy Tyner, Charlie Haden, Ahmad Jamal, B.B. King, Ornette Coleman, Amiri Baraka, Archie Shepp, Brad Mehldau, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Paolo Conte.** L'associazione ha inoltre organizzato grandi eventi come **Bob Dylan, Mark Knopfler, Goran Bregovic, King Crimson, Snarky Puppy, Francesco De Gregori, Franco Battiato.** Euritmica collabora creativamente con alcuni dei più importanti festival europei quali **Ljubljana Jazz fest, Maribor e Smartno (SLO), Skopje Jazz (MKD), Esslingen Jazz Festival, (DEU) Jazz a Vienne (FRA)**, attraverso residenze artistiche e sinergiche attività promozionali, allo scopo di sviluppare, ampliare e diffondere nuove collaborazioni nella direzione di una **marcata internazionalità.***

Euritmica è impegnata nel catalizzare maggiori finanziamenti privati, rafforzando la capacità di coinvolgimento di nuovi sostenitori. Nel corso del 2022 l'attività è orientata al rafforzamento delle sponsorizzazioni private e alla promozione dell'Artbonus nazionale, in aggiunta a quello regionale previsto dal Friuli Venezia Giulia.

*Coerentemente con il riconoscimento del ruolo della musica come bene comune e come linguaggio universale in grado di orientare le opinioni ed i comportamenti delle generazioni future, **Euritmica condivide i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dichiara di voler agire in modo consapevole e coerente con essi.***

La progettualità 2022 prevede un set di azioni mirati a:

- **istruzione di qualità** - promozione dell'educazione musicale attraverso laboratori rivolti all'infanzia (Jazz Education) e organizzazione di seminari rivolti agli studenti dei conservatori, realizzati nell'ambito del festival Udin&Jazz 2022; Partecipazione al programma europeo Erasmus +
- **parità di genere** - la programmazione delle diverse rassegne tiene conto del gender balance;
- **energia pulita** - in occasione degli eventi verranno attuate delle politiche mirate a promuovere l'energia rinnovabile nei luoghi della musica; l'utilizzo di infrastrutture sostenibili in occasione degli eventi; utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
- **lavoro dignitoso e crescita economica** - sostegno alle attività creative e all'innovazione;
- **ridurre le disuguaglianze** - garantire l'accessibilità agli eventi con politiche di sostegno economico e culturale;
- **città e comunità sostenibili** - come ampiamente esposto nella relazione sull'innovatività del progetto artistico, Euritmica è impegnata nell'attuazione di strategie legate a un turismo culturale e sostenibile;
- **consumo e produzione responsabili** - nella definizione di possibili partnership e sponsorizzazioni, in un'ottica di responsabilità sociale, Euritmica è intenzionata a coinvolgere esclusivamente produttori di filiera certificata;
- **lotta contro il cambiamento climatico** - prosegue anche nel corso del 2022, la collaborazione con il movimento **Friday for Future** del Friuli Venezia Giulia.

c. Alla voce "Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati" la Cooperativa SLOU ottiene il massimo punteggio di 3 punti con questo testo: "Amarangolo Trio - Antonio Marangolo ai saxofoni tenore alto e soprano, Claudio Bellato alla chitarra elettrica e Rodolfo Cervetto alla batteria e percussioni. Nella convinzione che il mondo dopo la pandemia non sarebbe stato più lo stesso si è deciso di cambiare radicalmente il modo di fare musica. Marco Colonna / Zlatko Kaucic - due improvvisatori tra i più amati in Europa, per una produzione originale. Paolo Angeli - voce e chitarra sarda preparata, musicista nominato ai Grammy Awards presenterà il suo album con repertorio dei Radiohead. Maistah Africa- Come suona la musica africana per chi non è mai stato in Africa? Otto musicisti del Friuli Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con un'energica miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente Nero I Musicisti di Francesco Guccini - Le chitarre e la voce di Juan Carlos „Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, le percussioni, il sax e le tastiere di Antonio Marangolo ed il basso di Pierluigi Mingotti riempiranno quasi due ore di spettacolo dal vivo, ripercorrendo i più grandi successi del poeta Max De Aloe + Marlise Goidanich - Il Progetto "Mutamenti" unisce due strumenti raramente accomunati in musica e vengono proposti brani che spaziano dal jazz allo choro brasiliano, dalla musica italiana al rock, ad echi di musica barocca fino ad arrivare a suggestioni di musica del medio-oriente. Vera Di Lecce - improvvisatrice, performer e sperimentatrice elettronica, nel 2022 selezionata per i festival internazionali New Colossus e SXSW ad Austin, Texas, presenterà il suo album uscito per l'etichetta americana Manimal Vinyl Daniele Di Michele aka Donpasta - filmmaker, choc, dj, autore televisivo di Geo & Geo, proporrà uno spettacolo di live cooking declinato in jazz Ginevra di Marco e Francesco Magnelli - una grande voce, che ha attraversato la scena italiana, dagli esordi con i CSI fino ad oggi, dove è riconosciuta come una delle migliori interpreti. DOOOM ORCHESTRA - Delicious Orchestra Of Original Music, ensemble allargato under 35 dedito a improvvisazione e conduction, sotto la guida di Francesco Cigana Soft Machine - la legenda del jazzrock UK e del suono di Canterbury, di nuovo in tour in Italia Osanna - da Napoli, guidati dalla voce originale, Lino Vairetti, il gruppo che ha fuso jazz rock e progressive, tra i Pianisti amati in Italia SOME FUNK PUNK (Luca Dal Sacco, Matteo Mosolo e Carlo Amendola): trio elettrico Chitarra-Basso-Batteria che si concentra su un sound molto accattivante e ritmato che spazia dal jazz-funk metropolitano e contemporaneo alla world music, con un'attitudine punk-rock Nicola Tirelli Solo - Giovannissimo pianista appena laureatosi al Conservatorio di Udine presenta "ÁNEMOS Suite per pianoforte, sintetizzatori e live electronics" che mira ad esplorare le molteplici possibilità di iterazione che intercorrono tra la musica prodotta da strumenti elettronici e l'ausilio di timbri acustici, trattando così il suono come un elemento in costante mutamento e sperimentazione, e la ricerca timbrica come un elemento chiave nella composizione dei brani. Sonia Spinello / Roberto Olzer Duo conducono nel mondo di "Sospesa" e "SILENCE", due progetti discografici che li vedono protagonisti, due album prodotti da Abeat Record, una delle etichette più importanti nel panorama Jazz italiano. Un progetto sarà l'evoluzione dall'altro. Max De Aloe / Roberto Olzer - Musica coinvolgente che spazia dal jazz, al tango, con rivisitazione che vanno dalla musica pop fino alla classica. Due musicisti, esponenti di rilievo del proprio strumento, insieme sulle scene musicali da 15 anni con concerti realizzati in varie parti del mondo che fanno dell'affiatamento e della capacità di reinterpretare la musica a 360 gradi il loro cavallo di battaglia. La loro poliedricità li ha portati anche ad accompagnare il programma televisivo Storie Mondiali, diventando l'alter ego musicale di Federico Buffa. Simone Serafini e Mauro Costantini - Composizioni originali e e arrangiamenti di classici della musica afroamericana Romano Todesco - Sebastiano Zorza DUO Un progetto inconsueto, che si sviluppa tra i ritmi forsennati

Brasiliiani e le varie forme del Jazz più tradizionale, con dei riferimenti anche alle nostre storiche canzoni Italiane degli anni '30 e che ha per protagonista assoluta la fisarmonica con i suoi virtuosismi, strumento appartenuto per più di un secolo alla cultura della nostra tradizione popolare ed ora affrancatasi da ogni stereotipo musicale Lorenzo Cominoli / Sangyeon Park - Da anni Lorenzo Cominoli, affermato chitarrista italiano che si muove fra il Nord Europa e l'Africa pone al centro delle sue performance il dialogo aperto con stimati colleghi di strumento in una programma ricco di sonorità ed emozioni Restiamo Umani Nicola Milan 4et + coro - Nuovo lavoro discografico del pianista Nicola Milan: in un'epoca di divisioni, contrasti e odio gratuito, "Restiamo Umani" si fa simbolo in musica di inclusività e rispetto, si fa portavoce del valore della diversità intesa come ricchezza. Mingus- progetto speciale con i giovani musicisti del conservatorio di Trieste, diretti da Giovanni Maier, che vedrà anche la produzione di un cd ed il debutto al festival "Le Nuove Rotte del Jazz" targato Circolo Controtempo Flaviano Braga e Simone Mauri - I due jazzisti comaschi si distinguono dai loro illustri modelli con un impasto timbrico ricco e suggestivo, che li consente di spaziare fra i generi più diversi pur rimanendo l'improvvisazione jazzistica il collante irrinunciabile del loro dialogo". **Questo progetto (senza neanche un nome di livello nel jazz nazionale ed internazionale) ha ottenuto dunque 3 punti, con quasi esclusivamente artisti locali (che non posseggono certo una "qualità" da poter minimamente competere con i nomi che Euritmica ha portato e porta nel suo progetto di fama nazionale e internazionale). Una banalissima ricerca sul web lo può attestare. Euritmica alla stessa voce ottiene il punteggio minimo di 0,5 con il seguente progetto:** "Anche nel 2022 Euritmica si impegnerà nell'offrire una serie di artisti e di appuntamenti di assoluto valore e di altissima qualità professionale nel mondo del jazz contemporaneo La progressiva liberazione dalle prescrizioni anti Covid consentiranno di operare di nuovo significativamente con artisti stranieri, europei ed americani, e con moltissimi artisti italiani di livello.

Dalla Slovenia il festival ospiterà il leader del movimento jazzistico sloveno, ovvero **ZLATKO KAUCIC** con un suo progetto combo AUDACI/CORAGGIOSI di grande impatto.

Il festival ospiterà nuovamente il grande chitarrista **AL DI MEOLA** con il suo trio, la raffinata voce della cantante **GRETCHEN PARLATO**, con una data **in esclusiva italiana**, che costituisce un significativo riferimento delle nuove vocalità d'oltre oceano. Altro straordinario musicista della scena musicale internazionale, della prestigiosa scuderia ECM, sarà nostro ospite il pianista **VIJAY IYER** con un trio multietnico dai forti connotati orientali ed asiatici.

NATE SMITH, nuovo incredibile talento del drumming americano sarà ospite centrale di una serata di Udin&jazz così come la band più in vista del nuovo jazz d'oltre oceano, gli **SNARKY PUPPY** che torneranno con il nuovo progetto a tre anni dalla prima partecipazione al nostro festival estivo.

E poi ancora attenzione alla musica sudamericana con uno dei grandi personaggi della musica brasiliana, **IVAN LINS**, e poi un altro ritorno dai forti connotati etnici quale il pianista armeno **TIGRAN HAMASYAN**.

Tra gli artisti italiani ospiteremo un significativo tributo ad un vecchio amico e caposcuola di una straordinaria generazione di jazzisti di casa nostra, **ENRICO RAVA** con il suo giovane quartetto.

E ancora, **COJANIZ/FERUGLIO**, il chitarrista **ANTONIO ONORATO**, la storica ma originalissima band dei **QUINTORIGO**, il poliedrico bassista **DANILO GALLO** col suo progetto Demolition, l'esplosiva band dei **LYCAONES** con uno dei migliori sassofonisti italiani, Francesco Bearzatti.

E poi ancora la dinamica e creativa band **BANDAKADABRA** con le sue coinvolgenti evoluzioni sulle strade e sui palchi del jazz, e la raffinatezza espressiva della tromba di **FABRIZIO BOSSO** e il suo quartetto,

Significativo spazio sarà poi riservato alle più nuove e giovani proposte che sappiano emergere per la qualità del progetto. Ad esempio, il pianista friulano **EMANUELE FILIPPI** che presenterà il nuovo lavoro discografico assieme al sax di **SEAMUS BLAKE**, la visionaria band dei **C'MON TIGRE** o il tecnologico **KHALAB**, la raffinata vocalist **ELSA MARTIN** con il piano di **STEFANO BATTAGLIA** e i significativi progetti di **FRANCESCO BEARZATTI** su "Tony Scott" e del trio **TALLIENTE/PACORIG/MIORELLI** sulla figura del pianista Willie The Lion Smith.

Per finire ricordiamo anche la nostra produzione dal titolo **PROFEZIE**, ispirata alla vita di PP Pasolini nel centenario della nascita, che vede intrecciarsi le professionalità di narratori quali il filosofo Fabio Turchini e gli straordinari musicisti **CLAUDIO COJANIZ** e **MIRKO CISILINO** ed il suo Ensemble".

d. Alla voce "Organizzazione di corsi e concorsi" la valutazione della Commissione ad Euritmica è stata di 0 punti, nonostante la seguente attività inserita nel progetto 2022: Il festival Udin&Jazz è partner internazionale di Jazz Vienne: dal 5 al 13 luglio 2022 è prevista la 3a edizione di JazzUp, un campus estivo con un programma di formazione completo e originale rivolto a giovani musicisti internazionali (dai 16 ai 25 anni) che mirano a intraprendere una carriera

professionale nell'ambito della musica jazz. Euritmica, in collaborazione con i conservatori regionali, selezionerà 3 musicisti italiani che parteciperanno al campus e sarà impegnata nell'attività di tutoraggio in loco. Il programma, ideato da un team educativo composto da docenti internazionali, si concentrerà sulla pratica strumentale, l'esperienza del gioco di gruppo e offrirà anche masterclass, letture, ecc. Durante il campus JazzUp, i tirocinanti avranno l'opportunità di esibirsi sul palco e assistere a una selezione di concerti al Théâtre Antique di Vienne. Il progetto JazzUp è inoltre candidato al programma Erasmus + per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

e. Come ulteriore esempio rivelatore dell'eccesso di potere e della illogicità si portano i due differenti curricula dei direttori artistici di due partecipanti alla procedura (di cui uno è quello della ricorrente) e i relativi punteggi. Il testo proposto dall'Associazione LAMPEDEE di Brescia alla voce "Qualità della Direzione artistica" che ha ottenuto 2 punti:

"La direzione artistica del Programma Annuale (denominato BAO) è affidata a Gabriele Mitelli Gabriele Mitelli: Ideatore di BAO! e direttore artistico dell'intero Piano Triennale Musicista, Direttore Artistico e Presidente dell'Associazione Culturale Lampedée Gabriele Mitelli nasce a Brescia nel 1988. È presidente dell'associazione Lampedée e ideatore e direttore artistico di BAO; è uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani. In pochi anni ha suonato con alcuni dei più importanti musicisti della musica jazz come Jeff Parker, Mats Gustaffson, Rob Mazurek, John Edwards, Mark Sanders, Pasquale Mirra, Alexander Hawkins, Chris Speed, Gianluca Petrella, Ralph Alessi, solo per citarne alcuni. A Brescia, svolge da anni l'attività di Direttore Artistico portando in città e provincia alcuni dei più importanti nomi del panorama jazzistico mondiale. Ha lavorato per alcuni locali della città, ideando la rassegna "SocialJazz Club", la rassegna "New Vision", collabora con il comune di Brescia e l'associazione "Jazz on the Road". Nel 2017, dopo varie esperienze in Club e Festival locali, decide di dedicarsi alla promozione di eventi musicali sul territorio bresciano, ideando il "Ground Music Festival", manifestazione itinerante che ospita alcuni dei più importanti artisti della scena musicale creativa mondiale. Nel 2018, insieme ad un gruppo di artisti e giornalisti di settore, crea INDICA: progetto identitario esteso alla musica improvvisata e di ricerca. In riferimento a BAO afferma: " La nostra realtà, attraverso i diversi progetti attuati, vuole promuovere un'effettiva e concreta condivisione di obiettivi artistici e di manifestazioni culturali da qui al 2023 – anno in cui Brescia e Bergamo saranno Capitali italiane della Cultura – e oltre, allo scopo Associazione promotrice del piano triennale: L' Associazione Lampedée nasce a Brescia nel 2016, con lo scopo principale di promuovere attività culturali sul territorio. Ground Music Festival e Indica sono le manifestazioni più rappresentative ideate e organizzate dall'Associazione; tali progetti hanno avuto il sostegno di Regione Lombardia, delle amministrazioni locali coinvolte, Fondazione Cariplo, Comunità Bresciana, ASM, Comunità Montana della Valle Trompia, Fondazione Terre di Franciacorta. L'Associazione Lampedée si propone di sviluppare un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale, abbinando una proposta di altissima qualità alle grandi bellezze territoriali."

Di contro, quanto presentato alla stessa voce da Euritmica che ha ottenuto 0,5 punti:

La direzione artistica è affidata a GIANCARLO VELLISCIG. Nato a Palmanova (UD) il 30.08.1957, il cui curriculum è di seguito riportato.

Dal 1985 intraprende l'attività di organizzatore di manifestazioni musicali e culturali curando la programmazione in alcuni music-club friulani, soprattutto in ambito jazz e blues.

Nel 1990 organizza a Gorizia la prima edizione di Incontri Jazz, rassegna che curerà per dieci edizioni consecutive e che rappresenta storicamente la prima manifestazione organica in ambito jazz del Friuli Venezia Giulia. Nelle successive edizioni ricopre il ruolo di direttore artistico e organizzativo, garantendo l'alto livello qualitativo della proposta artistica e consolidando l'importanza del festival sulla scena regionale e nazionale.

Nel 1991 avvia e dirige artisticamente nel capoluogo friulano la prima edizione di Udin&Jazz, festival storico – riproposto regolarmente ogni anno - grazie al quale Udine ha ospitato i massimi esponenti del grande jazz internazionale quali Max Roach, Jim Hall, Michel Petrucciani, Paul Bley, Bill Frisell, Michael Brecker, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joe Zawinul, McCoy Tyner, Charlie Haden, Ahmad Jamal, Pat Metheny, B.B. King, James Brown, Ornette Coleman, King Crimson e moltissimi altri.

Nel 1997 fonda con alcuni soci della regione l'Associazione Culturale Euritmica che eredita l'organizzazione del festival Udin&Jazz.

Nel contesto di un'attività organizzativa di rassegne organiche (come Jazz Time a Codroipo o Note Nuove a Udine) si inseriscono eventi speciali quali i concerti della band di Goran Bregovic, o il progetto "Recital - il meglio della lirica", il ritorno a Udine di Bob Dylan e i concerti di importanti artisti e gruppi quali i Madredeus, Franco Battiato, Cesaria Evora, Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, i Negramaro, Renzo Arbore, Paolo Conte e molti altri, in sedi e sale di notevole prestigio.

B

Dal 2002 cura la programmazione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli e dal 2007 del Palamostre di Udine, avviando la rassegna Note Nuove, stagione di concerti di musica tra jazz e nuove tendenze, ospitando, in diverse sedi teatrali e sale della regione, artisti e generi della nuova musica internazionale di qualità.

Nel 2003 viene nominato, fino al 2008, come rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, nel Consiglio d'Amministrazione del Mittelfest di Cividale dove avvia la collaborazione col direttore artistico Moni Ovadia.

Dal 1998, in collaborazione con la Provincia di Gorizia e vari comuni del litorale e dell'isontino, cura l'attività della rassegna Onde Mediterranee, manifestazione culturale multimediale che si sviluppa in vari centri, proponendo, oltre a importanti concerti, convegni e laboratori di approfondimento delle tematiche sociali e culturali del mondo mediterraneo, proiezioni cinematografiche e performance di gruppi teatrali e di teatro di strada provenienti dall'intero bacino del Mediterraneo. La manifestazione, fin dalla sua seconda edizione, si fregia del riconoscimento della Medaglia d'argento per meriti culturali della Presidenza della Repubblica. Tra gli ospiti musicali più importanti del festival appaiono Pino Daniele, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Caparezza, Cesaria Evora, Rokia Traorè, la PFM, Radiodervish, Max Gazzè, Tinariwen, i Nomadi, Subsonica e moltissimi altri gruppi; alla sezione "Lettere Mediterranee" hanno preso parte a più riprese personaggi quali Serge Latouche, Manuel De Oliveira, Philip Daverio, Tahar Ben Jelloun, Moni Ovadia, Demetrio Volcic, Piergiorgio Odifreddi, Massimo Donà, Margherita Hack, Farouk Mardam Bey, Vauro, Giulietto Chiesa, Pino Roveredo, Umberto Galimberti e molti altri.

Recentemente ha esteso l'attività di direzione artistica alle diverse sezioni estive di Udin&Jazz, quali Borghi Swing a Marano Lagunare e GradoJazz a Grado, oltre alla nuovissima Udin&Jazz Winter di nuovo nel capoluogo friulano.

f. L'Associazione Emmekappa di Rende (CS) alla voce "Multidisciplinarietà dei progetti" ha ottenuto il punteggio massimo possibile di 1 punto con questo testo: "I progetti artistici selezionati sono innovativi e sperimentali, ma nulla hanno di multidisciplinarietà (NDR. ENFASI E SOTTOLINEATURE DI QUESTA DIFESA! La citata Emmekappa ha ottenuto il punteggio massimo seppure abbia dichiaratamente negato di garantire quanto richiesto per assolvere al criterio di valutazione relativo alla multidisciplinarietà). Il progetto è centrato sulla musica (...)"

Di contro Euritmica ha ottenuto solo il punteggio di 0,5 con questo testo: "Tutte le attività proposte da Euritmica tendono ad armonizzare più discipline dello spettacolo dal vivo: musica, arti visive, grafica, fotografia, video, sociologia. Attorno ai concerti veri e propri vengono proposti diversi momenti che ne esaltano la multidisciplinarietà. L'offerta musicale è arricchita da momenti collaterali di attività seminariale e di approfondimento nella conoscenza di artisti e generi musicali, con incontri e momenti multimediali in collaborazione con diverse istituzioni del territorio, presentazioni di libri, happening di jazz e poesia. Negli ultimi anni l'associazione ha intensificato la sua attività di produzione, rivolgendo l'attenzione alle eccellenze creative regionali e sostenendo progetti di natura marcatamente multidisciplinare, gestendone anche la distribuzione:

JOHN COLTRANE, un amore supremo spettacolo che ripercorre la complessa parabola umana ed artistica di John Coltrane coniugando narrazione - con le voci di Nicoletta Oscuro e Valerio Marchi - e la musica dal vivo di Francesco Bearzatti, Luca Colussi e Alessandro Turchet. Euritmica è attualmente impegnata nella definizione di una tournée che coinvolgerà importanti festival jazz.

PROFEZIE - In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, verrà prodotto lo spettacolo Profezie con testi a cura dello scrittore e filosofo Fabio Turchini e le composizioni originali di Claudio Cojaniz realizzate in collaborazione con Mirko Cisilino. L'allestimento prevede la commistione di musica e narrazione con le voci di Laura Giavon, Alessio Velliscig e le musiche eseguite dal vivo dell'Udin&Jazz Ensemble. Lo spettacolo vuole rappresentare e ridare voce all'attualità rimossa del grido umano e politico di Pier Paolo Pasolini che attraverso musica, narrazione e una importante componente visual, esalterà la valenza visionaria e profetica del grande intellettuale sui temi della società moderna e la voracità consumistica, della perdita del sacro, dell'indifferenza individualistica, di cui la nostra società è quanto mai intrisa e portatrice."

A ben vedere le richiamate disparità di trattamento disvelano in modo lampante che il differente metro di valutazione utilizzato per i concorrenti ha implicato una disparità del trattamento

B

valutativo e una ingiustizia manifesta (come si è detto) tali da essere evidente a chiunque che vi siano alcune contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi.

I fatti richiamati sono spie certe e rivelatrici del cattivo uso del potere ed assumono la rilevanza probatoria per svelare al Collegio la sintomaticità dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di motivazione/ difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti per la verifica della coerenza con le premesse argomentative.

“Come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza sulle procedure concorsuali, in particolare in materia di avanzamento del personale di alcune carriere, le censure relative ai punteggi attribuiti per le singole qualità oggetto di valutazione possono essere ricondotte a due tipi di vizi: il cd. “eccesso di potere in senso assoluto”, ove il ricorrente contesta l'incongruità del punteggio rispetto a determinati criteri e parametri indicati o desumibili dalla normativa che disciplina la procedura valutativa, che costituisce però un vizio difficilmente riscontrabile nel caso in cui questi ultimi risultino “fluidi”; oppure “l'eccesso di potere in senso relativo” con cui l'interessato lamenta di essere stato penalizzato, nell'applicazione di un determinato criterio o parametro, dall'utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo, rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati (in sostanza, si tratta di denunciare la disparità di trattamento subita rispetto a candidati favoriti dall'utilizzo di un metro di giudizio più “concessivo”). Quest'ultimo vizio, denunciato più frequentemente, è più agevolmente riscontrabile quanto più gli elementi di valutazione sono limitati e suscettibili di valutazione nella loro dimensione quantitativa; oppure qualora i candidati vantino gli stessi titoli -identici per categoria e numero - e però la Commissione attribuisca un punteggio differente a ciascuno di loro (oppure, ancora, attribuisca il medesimo punteggio ad entrambi i candidati anche se uno vanta una preminenza per numero o rango di titoli). Appunto quest'ultima evenienza si è verificata nel caso in esame – come già anticipato nell'ordinanza cautelare, ove si fa riferimento alla “disparità di metro valutativo (più severo nei confronti di un concorrente e più concessivo nei confronti di un altro)” che costituisce “un indice sintomatico di “eccesso di potere valutativo” (in tal modo non si intende certo disconoscere l'ampio potere di valutazione tecnica spettante alle Competenti Commissioni, ma semplicemente ribadire che questa non può comunque essere esercitata in modo arbitrario) ...” (TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, n. 13049 del 14.11.2019)

Per cui le incongruenze sopra citate a parere di chi scrive inducono a ritenere integrati i vizi di eccesso di potere sindacabili in questa sede. Tra l'altro non essendo stato verbalizzato, né procedimentalizzato, né motivato alcunché - aspetti sviluppati in appositi motivi di censura

B

(come si vedrà infra) - non è neppure dato comprendere come la Commissione sia pervenuta a tali valutazioni.

-II-

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

Con il presente motivo si censura l'assenza di motivazione nella valutazione espressa in forma numerica dalla Commissione per il criterio sub B relativo alla qualità artistica che consente di ottenere il contributo previo superamento della soglia di sbarramento.

Neppure può ritenersi sufficiente motivazione la griglia di valutazione recante il meccanismo di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità artistica risulta tuttavia carente per quanto riguarda la predefinizione di sotto-criteri o la motivazione degli stessi; né a tale "vuoto" del meccanismo valutativo ha sopperito la predeterminazione di tali elementi da parte della Commissione (come si vedrà infra nel motivo di ricorso sub V).

La *lex* di gara nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio è assolutamente generica ed ha completamente pretermesso l'indicazione di specifici criteri motivazionali; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali; senza alcuna specificazione del range tra minimo e massimo; e non è accompagnata neppure dalla tabella dei giudizi, con giudizi e coefficienti neppure applicati in maniera uniforme ai partecipanti alla procedura selettiva (come si è visto poco sopra nel motivo di ricorso sub I).

A ciò aggiungasi la genericità delle singole voci (**tutte costituenti criteri qualitativi**): *"qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; qualità artistica del progetto; innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale; organizzazione di corsi e concorsi; multidisciplinarietà dei progetti; interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; continuità pluriennale del soggetto ed affidabilità gestionale,*

B

strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030; strategia di comunicazione; integrazione con strutture e attività del sistema culturale; sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali".

Questo imponeva (o almeno avrebbe dovuto imporre) alla Commissione di dispiegare una idonea motivazione o specificare meglio i criteri, sì da rendere intellegibile il percorso valutativo adottato, senza che questo sfociasse in una valutazione apodittica ed arbitraria.

Si deduce pertanto che una motivazione, che dia conto di come siano state operate le valutazioni, **risulta completamente assente** e dall'esame dei verbali della commissione e si **evincono solo i punteggi attribuiti dalla commissione nelle schede allegate al verbale n. 5/2022 (doc. 2 verbale 5/22).**

Per comprendere il ragionamento e l'apprezzamento della Commissione sarebbe stata necessaria una pur minima motivazione sulle preferenze accordate che di contro è stata omessa. La Commissione avrebbe dovuto (in ogni caso) spiegare, anche verbalizzando, le ragioni delle preferenze accordate, fermo restando che anche il D.M. qui impugnato non poteva limitarsi a prevedere una valutazione senza un obbligo motivazionale dei punteggi assegnati.

La semplice lettura dei verbali impugnati dimostra che la Commissione si è limitata a redigere delle schede per ciascuna voce da valutare senza che da un lato fosse appuntata da alcuna parte la preferenza di ciascun Commissario e dall'altro senza che fosse specificato il percorso logico-discrezionale seguito nell'attribuzione del punteggio, di guisa che i verbali (e la relativa griglia di valutazione) sono completamente ermetici ed impediscono di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione medesima.

La Commissione non solo non ha motivato l'attribuzione dei punteggi, ma nel verbale non v'è proprio traccia della seduta e delle operazioni svolte.

Nel verbale n. 5/2022 della riunione del 5 luglio 2022 testualmente si legge: "*dopo una sospensione dei lavori per effettuare la pausa pranzo ..., la Commissione prosegue i lavori con l'esame delle istanze relative alla "Programazione attività di musica jazz", di cui all'art. 23, c. 3 - ter del DM 25.10.2021 - prime istanze triennali. sono state presentate ai sensi dell'art. 23, comma 3 - ter - Programmazione attività di musica jazz Prime istanze triennali - n. 33 istanze da sottoporre all'esame di Commissione e al suo giudizio di qualità artistica. (...) A seguito di un confronto ampio e minuzioso la Commissione esprime unanimemente i giudizi di qualità artistica riportati nella tabella n. 2. ..."* (doc. 2 VERBALE n. 5/2022, pag. 8).

B

Siffatte carenze viciano in modo irrimediabile la valutazione della Commissione e rendono consequenzialmente illegittimo il decreto n.828 DG-S 29/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 29.07.2022 (doc. 1) con cui ha approvato, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione e sulla base del quale è risultata non ammessa la ricorrente.

L'operato della Commissione rappresenta *“un vizio “a monte” che compromette l’attendibilità e la validità delle valutazioni e pregiudica il buon andamento e l’imparzialità dell’azione pubblica, che risulta particolarmente grave in un settore in cui l’attribuzione a privati di fondi pubblici dipende da giudizi di valore assolutamente soggettivi ed estremamente opinabili, per cui le garanzie procedurali ed organizzative costituiscono l’unico baluardo contro l’arbitrarietà delle scelte dell’Amministrazione (cfr. TAR Lazio, II quater n. 5694/2011, e, da ultimo, TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020”* (sent. cit. **TAR Lazio, sez. II quater, sent. 9.03.2021, n. 2852** confermata da **Cons.St., sez. VI, n.2180 del 25.03.2022**).

Si tratta di una garanzia fondamentale, anche in considerazione della limitazione dei controlli su tali valutazioni, che sono insindacabili nella sostanza, come ripetutamente ribadito anche da questa Sezione, dovendo il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, limitarsi a verificare la correttezza dell’operato delle Commissioni, che, nel formulare i giudizi di competenza, sono tenute a rispettare le regole del procedimento ed i criteri di valutazione prefissati, senza potersi sostituirsì alle valutazioni da questa formulate, nemmeno tramite il ricorso ad un CTU. Come precisato dalla Sezione in numerose sentenze le valutazioni sulla qualità delle opere cinematografiche non sono sindacabili nel merito, essendo la giurisdizione di merito del giudice amministrativo limitata alle sole ipotesi espressamente previste, cioè quella di cui all’art. 134 lett. e) del d.lgs. 104/2010, riproduttiva dell’art. 8 della legge n. 161/1962, che però riguarda qualità dell’opera diverse dal suo valore artistico e, soprattutto, per finalità (tutela dei minori) totalmente diverse rispetto a quella in esame, in cui la valutazione investe il pregio dell’opera al fine della concessione di contributi pubblici o del riconoscimento di premi in denaro (TAR Lazio, II quater n. 11007/2018).” (sent. cit. **TAR Lazio, sez. II quater, sent. 9.03.2021, n. 2852** confermata da **Cons.St., sez. VI, n.2180 del 25.03.2022**)

-III-

B

Sulla illegittimità dell'operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 5/2022 e dei successivi atti della procedura.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - INESISTENZA/NULLITÀ DEL VERBALE N. 5/2022 E DELLA SEDUTA FINALE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

Nel verbale n. 5/2022 del 5 luglio 2022 (doc. 2) testualmente si legge: “*dopo una sospensione dei lavori per effettuare la pausa pranzo ..., la Commissione prosegue i lavori con l'esame delle istanze relative alla “Programmazione attività di musica jazz”, di cui all'art. 23, c. 3 – ter del DM 25.10.2021 – prime istanze triennali. Sono state presentate ai sensi dell'art. 23, comma 3 – ter – Programmazione attività di musica jazz Prime istanze triennali – n. 33 istanze da sottoporre all'esame di Commissione e al suo giudizio di qualità artistica. (...) A seguito di un confronto ampio e minuzioso la Commissione esprime unanimemente i giudizi di qualità artistica riportati nella tabella n. 2.” (doc. 2 VERBALE n. 5/2022, pag. 8).*

Siffatte carenze viziano in modo irrimediabile la valutazione della Commissione e rendono consequenzialmente illegittimo il decreto n.828 DG-S 29/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 29.07.2022 (doc. 1) con cui ha approvato, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione e sulla base del quale è risultata non ammessa la ricorrente.

La mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione e delle relative sedute **costituisce, anche autonomamente, un grave vizio del procedimento**, come già chiarito da Codesto Ecc.mo Collegio (**TAR Lazio, sez. II quater, n. 9902/2020**: “*Orbene, la carenza di verbalizzazione delle operazioni di una Commissione valutatrice costituisce un grave vizio che comporta l'inesistenza/nullità della seduta finale in cui vengono “trascritte” le scelte assunte aliunde: non si tratta di mero “formalismo”, bensì di “forme” prescritte a pena di nullità/inesistenza come “requisito essenziale” per la formazione della volontà dell'organo collegiale e della stessa esistenza dell'atto da questa adottato (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 3544/2020).*”).

-IV-

B

Sulla illegittimità della lex di gara: nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio, assolutamente generica. La lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme).

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE.

Con il presente motivo si censura la griglia di valutazione, contestando in radice la mancanza di un sistema di valutazione compiutamente definito nell'articolazione di criteri e sotto-criteri e relativi pesi.

La carenza di motivazione del punteggio attribuito dalla Commissione come contestato è diretta conseguenza di tale impostazione del Bando/D.M.

I criteri di valutazione per l'attribuzione dei contributi FUS per il triennio 2022-2024 nel settore *Programmazione attività di musica jazz (prime istanze triennali)* era previsto dall'art. 23 comma 3 ter del bando/D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. e alla tabella B (di seguito riportata nel grafico) di cui al decreto direttore generale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (FUS) che stabilisce per il triennio 2022-2024, ai fini della valutazione delle domande di contributo ed ai fini della determinazione del contributo stesso costi ammissibili, punteggi e massimali.

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	2
			Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	3
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto	7
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	6
			Organizzazione di corsi e concorsi	2
		Stimolare la multidisciplinarietà	Multidisciplinarietà dei progetti	1
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	3	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2 3

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica
Ambito MUSICA
pag. 7/9

Nella sopracitata tabella si scorge *ictu oculi* che tutti i criteri sono costituiti da aspetti qualitativi. L'importanza di tali criteri è data dal fatto che il punteggio attribuito sulla base di tale tabella consente di conseguire la soglia di sbarramento che è necessaria per essere ammessi al contributo.

Il meccanismo di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità artistica risulta tuttavia carente per quanto riguarda la predefinizione di sotto-criteri o la motivazione degli stessi; né a tale "vuoto" del meccanismo valutativo ha sopperito la predeterminazione di tali elementi da parte della Commissione (come si vedrà infra nel motivo di ricorso sub V).

La *lex specialis* (costituita dal D.M.), che per l'effetto è appositamente impugnata al riguardo, nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi relativi alla qualità artistica e le modalità di attribuzione del punteggio risulta assolutamente generica ed ha completamente pretermesso l'indicazione di specifici criteri motivazionali; la griglia di valutazione (per cui è impugnato il bando/D.M.) è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata neppure dalla tabella dei giudizi, con giudizi e coefficienti neppure applicati in maniera uniforme ai partecipanti alla procedura selettiva (cfr. motivo di ricorso sub I); la griglia di valutazione (per cui è impugnato il bando/D.M.) non fissa un range tra minimo e massimo cui ancorare le preferenze.

Va rammentato che l'errato *modus procedendi* nella redazione dei bandi utilizzato dal Ministero della Cultura è già noto a Codesto Ecc.mo Collegio, seppure afferente differenti vicende dal caso che occupa, atteso che la modalità errata di procedere alla redazione delle griglie di valutazione ha inficiato anche altri procedimenti per l'erogazione di contributi banditi: ad esempio nel *casus decisis* di cui alla sent. TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020, laddove era stato affermato che "il procedimento per la concessione dei contributi "selettivi" in parola per l'anno 2018 la tabella allegata al bando si limitava ad individuare i sotto-criteri senza tuttavia operare la precisazione dei relativi pesi di ciascuno di essi, predefinendo esclusivamente il punteggio globalmente attribuibile per il criterio generale considerato, senza specificare il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno dei sotto-criteri menzionati.", così come nel caso della sent. TAR Lazio, sez. II quater, sent. 9.03.2021, n. 2852 (in cui era stato affermato che: "Pur dovendosi riconoscere un progressivo miglioramento sotto il profilo organizzativo dell'attività valutativa in contestazione (...) la rilevata criticità nel procedimento di valutazione, per quanto riguarda la predefinizione dei criteri, non è stata ancora superata, riproducendo il bando per l'assegnazione dei contributi per il 2019 il medesimo vizio che inficiava quello per il 2018.")). **Nel caso in esame**, invece, a differenza dei casi richiamati, pur essendo stati individuati criteri e sotto-criteri con i relativi pesi numerici, **i detti pesi ponderali sono stati fissati solo nel numero massimo**, senza alcuna specificazione del range tra minimo e massimo e senza alcuna indicazione dei criteri motivazionali (cfr. tabella doc. 3b, pag. 7).

Allegato B Qualità artistica

Triennio 2022/2023/2024

Tabella 7. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Programmazione di attività concertistiche e corali, articolo 23

ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	2
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	3
			Qualità artistica del progetto	7
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	6
		Stimolare la multidisciplinarietà	Organizzazione di corsi e concorsi	2
	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Multidisciplinarietà dei progetti	1
3. Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti	Valorizzare la creatività	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3	
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la creatività	Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	3
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1
	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
		Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	3

B

A ciò si aggiunge, come detto, la genericità delle singole voci (*“qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; qualità artistica del progetto; innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale; organizzazione di corsi e concorsi; multidisciplinarietà dei progetti; interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; continuità pluriennale del soggetto ed affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; strategia di comunicazione; integrazione con strutture e attività del sistema culturale; sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”* per un totale massimo di punteggio attribuibile di 35 punti totali).

Nella gara che ci occupa, come nel caso della sentenza poco sopra richiamata, il bando prevede che ampia parte del punteggio (peraltro il relevantissimo punteggio richiesto ai fini del superamento della soglia di sbarramento) venga attribuito sulla base di **criteri qualitativi assai generici**, ragione per cui *“le condizioni necessarie affinché il punteggio numerico integri una sufficiente motivazione della valutazione delle offerte non possono ritenersi sussistenti”* (al riguardo **TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113**).

In conclusione, non possono ritenersi sufficientemente precisi ed analitici, tanto da essere idonei a rappresentare l’iter logico seguito dalla Commissione nel suo giudizio, i concetti di *“qualità della direzione artistica; qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati; qualità artistica del progetto; innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale; organizzazione di corsi e concorsi; multidisciplinarietà dei progetti; interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole; valorizzazione nella programmazione della creatività emergente; continuità pluriennale del soggetto ed affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; strategia di comunicazione; integrazione con strutture e attività del sistema culturale; sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”*.

Chi scrive ha ben presente l’ampia discrezionalità di cui godono i commissari, tuttavia la metodologia in questione basata sulla attribuzione di coefficienti numerici, essendo soggettivi e opinabili non è illimitata e non può sfociare in arbitrio, ma **deve consentire in ogni caso** il sindacato giurisdizionale, allorché – come nel caso di specie – il punteggio numerico espresso dai singoli oggetti di valutazione non possa essere ritenuto sufficiente motivazione in quanto

B

l'apparato delle singole voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, in uno con i relativi punteggi, non sia costruito in modo articolato ed analitico, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e massimo e tale da rendere con ciò comprensibile l'iter logico-giuridico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione dei puntuali criteri predeterminati.

Si invoca perciò il consolidato indirizzo giurisprudenziale che accomuna i procedimenti concorsuali, gli appalti e i procedimenti volti all'erogazione di contributi, a mente del quale: *“il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione costituisce adeguata e sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato sì da delimitare ragionevolmente il giudizio della commissione, nell'ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere così altrettanto ragionevolmente comprensibile l'iter logico che ha condotto la commissione e i singoli commissari all'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione. Solo in difetto di tali condizioni si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308; 3 aprile 2018, n. 2051)”* (cfr. sent. cit. **TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113**).

Si veda anche **TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 2337**: [...] *Non si tratta, si badi bene, di sostituire la valutazione tecnica dell'amministrazione con quella del giudice amministrativo – conclusione che la scrivente Sezione IV ha sempre respinto nelle proprie sentenze – bensì di consentire al giudice amministrativo il proprio sindacato di legittimità sulle scelte della stazione appaltante, quanto meno in termini di logicità, ragionevolezza e proporzionalità”*; **confermata da CdS n. 3301/2018**.

Costituisce *jus receptum* il principio per cui *“nel procedimento in contestazione il procedimento utilizzato quale estrinsecazione dei giudizi sulla qualità dei progetti da sovvenzionare è quello ormai noto della tecnica della cd. “griglia di valutazione”: tale sistema è ormai di comune utilizzo nei procedimenti concorsuali e nelle gare per l'affidamento di appalti pubblici o la concessione di beni pubblici e contributi e benefici a disponibilità limitata, in cui viene attribuito un punteggio per ciascuno degli elementi oggetto di esame, con la conseguenza che il voto numerico costituisce una modalità di espressione dei giudizi valutativi corretta, e idonea a soddisfare l'onere motivazionale posto a capo dell'organo giudicante. Tanto, a condizione che siano rispettate alcune fondamentali condizioni che, secondo la scienza docimologica, sono necessarie per assicurare l'attendibilità e la validità della motivazione: sufficiente pre-determinazione dei criteri di valutazione e dei relativi “pesi”, specificazione di eventuali sottocriteri e sottopesi,*

B

individuazione degli indicatori, precisazione delle scale o intervalli di valutazione, delle modalità di espressione dei giudizi etc. (vedi, tra tante, in generale, sui procedimenti concorsuali, TAR Lazio, II quater 5334/2019 e 5341/2019, nonché, con specifico riferimento al sostegno del settore dello spettacolo, TAR Lazio, II quater, n. 8854/2011, e, di recente, n. 5331/2019 e 9125/2020).” ... “” (al riguardo **TAR Lazio, sez. II quater, sent. 9.03.2021, n. 2852**, confermata da **Cons.St., sez. VI, n.2180 del 25.03.2022**: «Correttamente il TAR ha rilevato che predefinendo esclusivamente il punteggio globalmente attribuibile per il criterio generale considerato, e quindi senza specificare il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno dei sotto-criteri menzionati, il procedimento di valutazione è inficiato, risultando compromessa l’attendibilità e la validità delle valutazioni e pregiudicati il buon andamento e l’imparzialità dell’azione pubblica. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, deve sì limitarsi a verificare la correttezza dell’operato delle commissioni nel formulare i giudizi di competenza, ma solo se questi sono in grado a rispettare il procedimento e disponendo di criteri di valutazione prefissati. Proprio in un settore ove le valutazioni dipendono da giudizi di valore assolutamente soggettivi ed estremamente opinabili, quali appunto le valutazioni di programmi o progetti artistici, è fondamentale che siano predeterminati i parametri di valutazione e ne sia dato conto nella motivazione. Il TAR ha inoltre accertato, condiviso anche da questa Sezione, che i giudizi finali venivano espressi senza far alcun riferimento ai criteri e senza riportare una motivazione che consenta di comprendere sotto quale profilo ed in che misura i progetti siano stati ritenuti più o meno meritevoli di sostegno finanziario, con impossibilità di ricostruire l’applicazione dei pesi. Il mero punteggio numerico è ammissibile solamente con criteri e parametri di valutazione predefiniti adeguatamente, con elementi utili che enucleano la “griglia di valutazione”. In base ad essa i punteggi devono essere riconducibili ai punti rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio. Quand’anche si volesse sostenere l’assenza d’una norma cogente, nella legge o nei decreti ministeriali attuativi, ragionevolezza impone che non possa dirsi ex se libera la scelta del bando di non graduare con precisione, a fronte d’una loro vasta gamma, i criteri valutativi mediante pesi e punteggi numerici corrispondenti a ciascuno di essi (...) In ciò appunto sta il criterio di sufficienza del voto numerico in tutti i giudizi valutativi e concorsuali, ossia l’impossibilità per il candidato di comprendere, in presenza d’una griglia valutativa, per quali motivi ha ottenuto un certo qual risultato (soprattutto per prove selettive che si basano sulla valutazione dei soli titoli) qualora la commissione si limiti ad indicare accanto alla grande voce un voto complessivo numerico (cfr., per tutti, Cons. Stato, sez. VI, n. 3647/2021). Il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni

B

compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile del potere amministrativo da essa esercitato, ma la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale è solamente in relazione alla prefissazione, da parte del bando o della stessa commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, in caso contrario non si può desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto (arg. ex Cons. Stato, sez. V, n. 2573/2019; id., sez. III, n. 2775/2019; id., sez. V, n. 5743/2020; id., sez. III, n. 864/2021)»).

Sarebbe, inoltre, inammissibile l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.

-V-

Sull'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice che ha omissso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell'attribuzione delle valutazioni.

VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 31 LUGLIO 2017 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO, INSUFFICIENTE E SVIATA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - ILLOGICITÀ - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE OMESSA/CARENTE E INSUFFICIENTE. ALTRO PROFILO.

Illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice si apprezza anche sotto un altro profilo: l'amministrazione avrebbe potuto superare tutte le precedenti lamentate criticità, contenute nella griglia di valutazione, con la predeterminazione dei criteri di valutazione da applicare nella attribuzione delle valutazioni.

Neppure questo è stato fatto. Per cui l'opus procedimentale risulta viziato anche sotto questo aspetto e pertanto i verbali scaturenti dalle valutazioni della Commissione in uno ai provvedimenti derivati sono tutti illegittimi.

Istanza cautelare

Il danno per la ricorrente discende anzitutto dal mancato riconoscimento di un lavoro trentennale radicato sul proprio territorio.

B

Lo *status* raggiunto con l'annualità 2021, che aveva accreditato l'associazione a livello nazionale, non venendo erogato per l'anno 2022 (e per il triennio successivo, vista la triennialità del provvedimento in oggetto), danneggia fortemente l'immagine della stessa. Il danno grave irreparabile, nelle more del giudizio, discenderebbe, altresì, anche dalle asimmetrie sul piano della concorrenza (danno evidentemente che non è economicamente risarcibile) - anche in termini di fama e benefici - di cui godrebbero le compagnie che nel mentre ottengono il beneficio economico e che possono profittare immediatamente dell'investimento.

Da considerare anche che tale danno non costituisce un danno ristorabile economicamente atteso che - in questo momento di congiuntura economica (noto a tutti) - la ricorrente neppure rientrerebbe degli investimenti effettuati confidando ragionevolmente di poter lucrare un miglior punteggio e quindi su tali somme.

Inoltre, gran parte delle attività programmate sono già state realizzate con esborsi economici da parte della ricorrente, la quale riteneva ragionevole poter godere di una conferma della propria precedente concessione del contributo ministeriale.

Per altro profilo, viceversa, l'amministrazione, dall'ammissione al contributo con riserva o da altra misura che l'Ecc.mo Collegio ritenesse idonea, non rischia nulla (tra cui ad esempio anche l'accantonamento cautelare delle dette somme pari all'importo richiesto dalla ricorrente nella domanda), essendo tali somme appositamente accantonate e stanziare in bilancio per le finalità per cui la ricorrente le richiede. Una volta che le stesse andassero ripartite o spese, all'amministrazione deriverà certamente un danno.

PQM

Si conclude affinché piaccia a Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare (incluse le misure cautelari anche atipiche quale, l'ordine di accantonamento delle somme all'amministrazione intimata, se ritenuta idonea a garantire interinalmente gli effetti della pronuncia di merito invocata), annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Con vittoria di spese, onorari e competenze come per legge.

In via istruttoria, si esibiscono e producono gli atti e i documenti richiamati come da separato foliaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e s.m.i.), si dichiara



che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato di € 650.

Cagliari,

Avv. Mauro Schirra

Avv. Nicola Ibba